N. V.G. 7486/2018



IL TRIBUNALE DI BRESCIA Sez. Spec. Impresa

riunito in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Raffaele Del Porto, presidente rel.

dott. Alessia Busato, giudice

dott. Angelica Castellani, giudice

nel procedimento iscritto al n. 7486/2018 VG, ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato il 19.10.2018, con il quale Stefano Armellini, socio di CMS Centro Multi Servizi s.r.l. in liquidazione, ha chiesto al tribunale la revoca per giusta causa della dott.ssa Francesca Marchetti, nominata liquidatore della società ai sensi dell'art. 2487, 2° comma, c.c.;

rilevato, con l'orientamento della giurisprudenza di merito che appare preferibile, che "la revoca del liquidatore per giusta causa deve essere richiesta tramite l'attivazione di un procedimento contenzioso ove si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla giusta causa di revoca" (così, Tribunale di Milano 16.2015 e 10.5.2016, richiamati dalla difesa della resistente) e perciò contenzioso ordinario;

rilevato che la soluzione interpretativa proposta trova conferma sul piano normativo ne:

a) l'abrogazione della norma di cui all'art. 33 d.lgs. 5/2003, che espressamente prevedeva la trattazione nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, fra le altre, delle istanze di cui all'art. 2487, 4° comma, c.c.;



b) il disposto dell'art. 2487, 4° comma, citato, che detta una disciplina unitaria per la revoca dei liquidatori, senza introdurre alcuna distinzione fra quelli di nomina volontaria e giudiziale;

rilevato, quanto alla ratio dell'interpretazione ritenuta preferibile, che la soluzione proposta trova ulteriore conferma nella natura dell'indagine richiesta dalla verificazione della sussistenza della (affermata) giusta causa di revoca, indagine complessa che rende, di norma, necessari accertamenti istruttori di natura altrettanto complessa, per i quali è naturale la sede del giudizio ordinario di cognizione; rilevato che la proposizione dell'istanza di revoca del liquidatore nella sede del giudizio ordinario di cognizione non è idonea a determinare alcun pregiudizio al diritto di difesa della parte istante, potendo la

alcun pregiudizio al diritto di difesa della parte istante, potendo la stessa ricorrere allo strumento del provvedimento cautelare anticipatorio (anche ante causam) per ottenere l'auspicata pronuncia di revoca del liquidatore in via urgente (con conseguente nomina di un nuovo liquidatore ai sensi dell'art. 2487, commi 1° o 2°, c.c.);

ritenuta l'inconferenza della giurisprudenza richiamata dal ricorrente, che espressamente riconosce la "fungibilità" degli strumenti del ricorso e dell'atto di citazione, potendo tale fungibilità operare, unicamente, nell'ambito di giudizi introdotti nelle forme della cognizione ordinaria; ritenuto pertanto che il ricorso, proposto nelle forme camerali, va dichiarato inammissibile;

ritenuto che le spese del procedimento debbono essere compensate integralmente, attesa l'obbiettiva incertezza della questione processuale trattata (influenzata dalla – anteriore – vigenza di norme oggetto di successiva, rapida abrogazione);

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Si comunichi.

Brescia, 21.12.2018

Il Presidente dott. Raffaele Del Porto

